



Ministero della Salute

Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la
Nutrizione
Ufficio 2 igiene degli alimenti ed esportazione

N.
Risposta al Foglio del
N.

**A: ASSESSORATI ALLA SANITÀ
Regioni e Provincia Autonoma
di Trento**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA
Provincia Autonoma di Bolzano**

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

**E.p.c: ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIE**

Oggetto: tempi per la presentazione della richiesta di controversia.

Facendo seguito alle numerose richieste inerenti la corretta interpretazione dell'articolo 8 comma 1 del dlgs 27/2021 e s.m.i., recante: *“L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, che a seguito di controperizia effettuata con le modalità di cui all'articolo 7, comma 5 non condivide le valutazioni dell'autorità competente in merito alla non conformità può attivare, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura di controversia, richiedendo alle autorità competenti di potere far effettuare, a proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi, prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS)”*, si ritiene utile precisare quanto segue.

Il termine perentorio di cui al suddetto articolo 8, comma 1, *“trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito sfavorevole”*, deve ovviamente intendersi come relativo alla valutazione effettuata dalla Autorità competente al termine della fase di controperizia, di cui all'articolo 7, comma 5 e non alla comunicazione dell'esito sfavorevole dell'analisi, prova o diagnosi di cui all'articolo 7, comma 3.

Pertanto il termine perentorio di 30 giorni per la richiesta di attivare la procedura di controversia decorrerà a far data dalla ricezione da parte dell'operatore della *“comunicazione dell'esito sfavorevole”* della controperizia espresso dall'Autorità competente.

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo CASCIELLO**